



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1045 DEL 12/07/2019

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITA' E CANCELLAZIONE ISCRIZIONE DAL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO. T&M PLAST SRL - STABILIMENTO DI VIA CHIODO 55/H, IN COMUNE DI BOLZANO VICENTINO.**

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che la Ditta T&M Plast S.r.l. (p. iva: 03815070242), di seguito Ditta, per lo stabilimento di via Chiodo n. 55/H in Comune di Bolzano Vicentino (VI), ha l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 3 del 28/05/2015 rilasciata dal Suap del Comune di Bolzano Vicentino; i titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la Ditta, conseguentemente, è iscritta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata al n. 292, per tipologie di rifiuti di cui ai paragrafi 1.1 (R13, R3), 6.1 (R13, R3) e 6.2 (R13, R3) (carta e plastica) dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

in data 23/07/2015 personale della Polizia Provinciale di Vicenza e del Consorzio Polizia Locale NEVI hanno eseguito un sopralluogo congiunto presso l'impianto della Ditta ed è stata rilevata una situazione di criticità gestionale dell'attività di recupero rifiuti e di non rispetto di quanto autorizzato. E' stato rilevato in particolare che: *“Su tutta l'area intorno al capannone, comprese quelle indicate in planimetria “piazzale e parcheggio dipendenti”, “area verde”, “spazio di manovra”, “zona carico scarico” erano depositati indistintamente e alla rinfusa rifiuti plastici da lavorare, materia prima post lavorazione, rifiuti risultanti dall'attività dell'azienda e altri materiali (parti di macchinari obsoleti foto 13, 36, 38, 53, 58; bancali foto 19, 20, ferro foto 20 e 21)”*; il sito è stato posto sotto sequestro preventivo (verbale acquisito agli atti con prot. n. 50752 del 28/07/2015);

### Visto che:

la Provincia di Vicenza, preso atto che la disposizione dei rifiuti, la gestione delle varie aree dello stabilimento, la non distinzione/identificazione dei rifiuti, la non separazione tra materie prime post lavorazione, rifiuti da trattare e rifiuti prodotti dall'attività non rispettano quanto autorizzato, ha emesso la **diffida n. 129/Acqua Suolo Rifiuti/15** (prot n. 51968 del 31/07/2015), intimando alla

Ditta di conformare l'attività a quanto legittimato dall'Autorizzazione Unica Ambientale entro i 20 giorni successivi;

alla Ditta sono state concesse varie proroghe dei tempi per predisporre un piano di ripristino e per ottemperare alla predetta diffida (agli atti con prot. 54588 del 11/08/2015, prot. 64895 del 29/09/2015, prot. 46581 del 12/11/2015);

in data 19/09/2016 la Ditta presentava il piano operativo di ripristino (agli atti con prot. 62577 del 20/09/2016);

la Provincia, con nota prot. 68370 del 11/10/2016, dava il nulla osta all'attuazione del suddetto piano operativo di ripristino;

il Tribunale di Vicenza, con nota acquisita agli atti con prot. 11561 del 15/02/2017, revocava il sequestro preventivo del sito;

ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza, con nota acquisita agli atti con prot. 76517 del 20/11/2018, trasmetteva il rapporto tecnico delle verifiche eseguite in data 30/10/2018 presso la ditta T&M Plast di Bolzano Vicentino segnalando non conformità nella gestione dell'attività di recupero rifiuti ed in particolare:

*“Per quanto riguarda la gestione complessiva dell'attività si segnala come siano completamente disattese le condizioni imposte dall'Autorizzazione Unica Ambientale in particolare:*

*vengono segnalate non conformità nella gestione dell'attività di recupero rifiuti, consistenti in:*

*1 - l'accumulo dei rifiuti in area esterna aziendale non corrisponde al lay out presentato in fase di domanda AUA;*

*2 - non sono rispettate le disposizioni dei rifiuti e delle materie prime prodotte;*

*3 - le varie aree di stoccaggio non sono contrassegnate con l'apposita cartellonistica.*

*Alcune aree aziendali risultavano inaccessibili per gli accumuli caotici dei rifiuti, lo stesso dicasi per le aree di lavorazione delle materie plastiche che risultavano inaccessibili per le medesime ragioni. Si segna inoltre, diversamente dal lay-out, come presso la ditta siano stoccate materie prime che il titolare dichiara di acquistare e commercializzare non essendo qualificate come rifiuti.”*

dalla documentazione fotografica allegata al predetto rapporto, risulta evidente che la situazione sia analoga a quella che ha condotto all'emissione della diffida provinciale n. 129/2015; si nota inoltre che la copertura dei rifiuti è approssimativa e non impedisce il dilavamento degli stessi dalle acque meteoriche ed il trascinamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, e che tra i rifiuti di carta e plastica (i soli autorizzati) sono presenti rifiuti non autorizzati quali computer, video, stampanti.

la Provincia, sulla base di quanto segnalato con il succitato rapporto di ARPAV, ha emesso la determinazione n. 308 del 22/02/2019 (prot n. 11378 del 26/02/2019) di **divieto di prosecuzione** dell'attività di gestione rifiuti alla Ditta T&M Plast S.r.l. (p. iva: 03815070242) nello stabilimento di via Chiodo n. 55/H in Comune di Bolzano Vicentino (VI) dalla data di ricevimento del provvedimento, salvo che la Ditta non provvedesse a conformare alla normativa vigente l'attività di recupero rifiuti e i suoi effetti fino al ripristino della conformità dell'impianto alle prescrizioni previste dall'autorizzazione rilasciata e facendo obbligo alla Ditta:

*1) di presentare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, di un piano di ripristino dell'attività e di allontanamento rifiuti completo di cronoprogramma da inviare a Provincia di Vicenza, Comune di Bolzano Vicentino, ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza;*

*2) di dare effettiva attuazione al piano di ripristino dell'attività e allontanamento dei rifiuti non autorizzati nei termini nello stesso previsti, previo nulla osta da parte della Provincia di Vicenza, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento del predetto nulla osta;*

*3) di presentare una relazione, ricorrendone i presupposti, corredata da documentazione*

*fotografica e di autocertificazione ai sensi dell'art. art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante l'avvenuto ripristino dell'attività;*

*4) di non ritirare ulteriori rifiuti all'interno dello stabilimento e sue pertinenze esterne fino all'avvenuto ripristino dell'attività.*

*ed informando che “nel caso di inosservanza a quanto disposto nel presente provvedimento si intenderà cancellata l'iscrizione n. 292 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata in attuazione dell'art. 216, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..”*

la predetta diffida è stata spedita tramite posta elettronica certificata e ricevuta dalla Ditta in data 26/02/2019;

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, con nota acquisita agli atti con prot. 24316 del 02/05/2019, ha comunicato che la Ditta non ha mai richiesto il titolo autorizzativo ai fini antincendio;

la Provincia di Vicenza, data l'assenza di riscontro agli obblighi imposti con la suddetta determinazione n. 308 del 22/02/2019 entro i 30 giorni successivi nella stessa stabiliti, con nota prot. n. 30764 del 04/06/2019, ha trasmesso l'avvio del procedimento per la cancellazione dell'iscrizione della Ditta dal Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, concedendo alla Ditta T&M Plast S.r.l. ulteriori 30 giorni per:

*1. ottemperare a quanto ordinato con la determinazione della Provincia di Vicenza n. 308 del 22/02/2019 (prot n. 11378 del 26/02/2019);*

*2. dare conto della realizzazione dell'impianto per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;*

*3. regolarizzare l'eventuale scarico delle suddette acque meteoriche, richiedendo l'autorizzazione dello stesso;*

*4. regolarizzare il titolo autorizzativo ai fini antincendio per l'esercizio dell'attività.*

Il predetto avvio del procedimento è stato trasmesso tramite posta elettronica certificata e risulta consegnato in data 04/06/2019;

la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 36540 del 04/07/2019, ha comunicato di essersi attivata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per regolarizzare il titolo autorizzativo ai fini antincendio, di avere cominciato la riorganizzazione del piazzale ove sono depositati i rifiuti, di non ritirare ulteriori rifiuti e ha chiesto di non procedere alla cancellazione dell'iscrizione.

**Premesso, inoltre,** che l'attività esercitata dalla Ditta, impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti, rientra nell'elenco delle tipologie di insediamenti compresi nell'Allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/2009; per tali attività l'articolo 39 del P.T.A. prevede che:

*“le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione”;* il termine stabilito per tale adeguamento è il 31/12/2018;

... omissis ...

*Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018.*

La Ditta ha presentato un piano di adeguamento al P.T.A. (acquisito agli atti con prot. 14992 del 02/03/2016) che prevedeva la sua realizzazione entro fine giugno 2018 con scarico finale in corso d'acqua superficiale, ma alla data del presente provvedimento non ha dato conferma della realizzazione dell'impianto per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali entro il 31/12/2018 e non ha richiesto la conseguente autorizzazione allo scarico delle

stesse.

**Evidenziato** che il termine di 30 giorni concesso alla Ditta nell'avvio del procedimento di cancellazione è scaduto il giorno 05/07/2019;

**Evidenziato** che alla data del presente provvedimento la Ditta non ha adempiuto a quanto richiesto con i seguenti provvedimenti/avvertimenti emessi dalla Provincia di Vicenza:

**1)** alla diffida n. 129/Acqua Suolo Rifiuti/15 (prot n. 51968 del 31/07/2015), per non avere conformato l'attività a quanto legittimato dall'Autorizzazione Unica Ambientale;

**2)** alla determinazione di divieto di prosecuzione n. 308 del 22/02/2019 (prot n. 11378 del 26/02/2019), per non avere dato alcun riscontro a quanto alla stessa entro termini nella stessa stabiliti, ed in particolare:

- non ha presentato, entro 30 giorni, un piano di ripristino dell'attività e di allontanamento rifiuti completo di cronoprogramma,

- non ha attuato quanto previsto dal piano entro e non oltre 60 giorni dalla data del nulla osta,

- non ha presentato una relazione e autocertificazione attestante l'avvenuto ripristino dell'attività;

- non ha dichiarato di non ritirare ulteriori rifiuti.

**3)** e ricevuto l'avvio del procedimento per la cancellazione prot. n. 30764 del 04/06/2019, la Ditta non ha fornito motivazione del ritardo nell'adempimento e/o nell'inadempimento a quanto ordinato con la determinazione della Provincia di Vicenza n. 308 del 22/02/2019 (prot n. 11378 del 26/02/2019), limitandosi solo ad affermazioni dilatorie e generiche volte ad evitare la cancellazione;

inoltre la Ditta, entro il termine ivi fissato, non ha dato conto della realizzazione dell'impianto per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, non ha regolarizzato l'eventuale scarico delle suddette acque meteoriche con richiesta di autorizzazione dello stesso, non ha regolarizzato il titolo autorizzativo ai fini antincendio per l'esercizio dell'attività.

**Preso atto** del perdurare della non corretta gestione dell'attività da parte della Ditta e della manifesta indifferenza a quanto segnalato e richiesto dalle Autorità (ARPAV e Provincia);

**Considerato** che la Ditta non è in possesso del titolo autorizzativo ai fini antincendio e che, a parere dello scrivente, sono evidenti delle criticità che possono riguardare anche aspetti in materia di sicurezza antincendio per il notevole e caotico accumulo di materiale plastico;

**Ritenuto** che le inadempienze e difformità di cui sopra motivino e giustifichino il divieto di prosecuzione dell'attività a norma dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e comportino la sussistenza dei presupposti per la cancellazione dell'iscrizione n. 292 della Ditta dal Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

**Visti:**

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di registro e n. 3296 di protocollo del 25/01/2006 "Recupero

rifiuti in regime di procedura semplificata ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/97 e D.M. 05.02.98 - Indirizzi operativi per l'effettuazione di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata”;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 14/03/2019 di assegnazione degli incarichi dirigenziali;

**Premesso** quanto sopra, che costituisce anche parte motiva del presente atto,

#### **DETERMINA**

1) di **vietare** la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti alla Ditta T&M Plast S.r.l. (p. iva: 03815070242) nello stabilimento di via Chiodo n. 55/H in Comune di Bolzano Vicentino (VI);

2) di **cancellare** la Ditta T&M Plast S.r.l., per lo stabilimento di via Chiodo n. 55/H in Comune di Bolzano Vicentino (VI), dal Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

3) di comunicare al SUAP del Comune di Bolzano Vicentino il conseguente obbligo di revocare il titolo autorizzativo “Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” dall'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 3 del 28/05/2015;

4) di procedere all'escussione della Polizza fideiussoria n. 725160 emessa il 12/05/2015 dalla Società Elba Assicurazioni Spa con massimale di euro 4.460,00 e con scadenza 12/05/2020, prevista dalla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2229 del 20/12/2011 e s.m.i., versata dalla Ditta a copertura dell'attività di messa in riserva e recupero rifiuti;

5) di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

#### **INFORMA CHE**

La Ditta T&M Plast S.r.l. nello stabilimento di via Chiodo n. 55/H in Comune di Bolzano Vicentino (VI) non è legittimata a svolgere alcuna attività di recupero rifiuti nello stabilimento di via Chiodo n. 55/H in Comune di Bolzano Vicentino (VI).

Il presente provvedimento viene notificato via posta elettronica certificata alla Ditta T&M Plast S.r.l., al SUAP del Comune di Bolzano Vicentino e inviato per conoscenza al Sindaco pro tempore del Comune di Bolzano Vicentino, al Direttore Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Vicenza, al Consorzio Polizia Locale Nord Est Vicentino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Azienda Ulss n. 8 Berica (Spisal).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Vicenza, 12/07/2019

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI*